

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

*26 settembre
21. x. 75*
[Signature]
VC

PROPOSTA DI LEGGE

ISTITUZIONI

DEL COMITATO REGIONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE

DOTT. SALVATORE FITTO

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 193 Il Legislatore

R E L A Z I O N E

Con la delega alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di opere pubbliche si rende necessario costituire il Comitato Regionale Tecnico-Administrativo che possa sostituire nelle funzioni e nei compiti i Comitati Tecnici-Administrativi presso i Provveditori alle Opere Pubbliche ed il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in modo che in materia di Lavori Pubblici l'Amministrazione attiva Regionale trovi costante ausilio in un organo consultivo.

Tale Comitato Regionale Tecnico-Administrativo deve essere il maggior organo consultivo in materia di lavori pubblici e deve anche rappresentare il momento di coagulo, a causa della sua composizione, di tutti i settori dell'Amministrazione Regionale interessati agli interventi pubblici e coinvolgere tutti gli organi esterni della Amministrazione Regionale che, pur essendo interessati e dovuti a dare un parere con il voto espresso in Comitato, semplificano l'iter ed i tempi di realizzazione delle opere che il più delle volte vengono rallentati proprio per incomprensioni tra gli uffici, i mancati collegamenti e, soprattutto, per la mancanza di un discorso collegiale sull'intervento all'esame.

Nella seguente proposta di legge l'art. 1 fissa la istituzione del Comitato e la sua composizione; l'art. 2

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

stabilisce le funzioni; l'art. 3 dà la possibilità di partecipazione diretta ai rappresentanti degli Enti interessati, eventualmente assistiti da tecnici, perchè non risultino verticistiche le decisioni e perchè, soprattutto, non abbiano quel carattere dell'imposizione, a volte non giustificato, che quasi sempre avevano le decisioni dei Comitati Tecnici-Amministrativi e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Infine, l'art. 4 stabilisce le modalità per il funzionamento del costituendo Comitato Regionale Tecnico-Amministrativo.

ART. 1

E' istituito il Comitato regionale tecnico-amministrativo con funzioni di consulenza tecnico-amministrativa della Regione.

Il Comitato è composto:

- a) - dall'assessore ai lavori pubblici che lo presiede;
- b) - dal coordinatore del settore lavori pubblici che presiede in caso di assenza o di impedimento del Presidente;
- c) - dal coordinatore del settore urbanistica;
- d) - dal coordinatore del settore assistenza abitativa e ospedaliera;
- e) - dal coordinatore del settore legale e contenzioso;
- f) - dal coordinatore del settore ragioneria;
- g) - dai coordinatori degli uffici del Genio Civile della Regione;
- h) - da un funzionario amministrativo del 7° livello designato dall'assessore ai lavori pubblici;
- i) - da un funzionario medico designato dall'assessore all'assistenza sanitaria e ospedaliera;
- l) - da funzionari responsabili di servizi tecnici ed amministrativi del settore lavori pubblici nei casi in cui siano stati incaricati dal Presidente di riferire quali relatori su affari trattati dal consesso;
- m) - dal sovrintendente alle Gallerie e Monumenti o da un suo delegato;
- n) - dal sovrintendente alle Antichità o da un suo delegato.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

ART. 2

Il comitato regionale tecnico-amministrativo esercita le attribuzioni demandate dall'attuale legislazione ai Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle Opere Pubbliche, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e ad ogni altro organo collegiale, tecnico o amministrativo, in materia di opere pubbliche.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

ART. 3

Alle sedute del Comitato hanno diritto a partecipare, a richiesta, i rappresentanti degli enti interessati agli affari posti all'ordine del giorno, con facoltà di farsi assistere da tecnici di loro fiducia.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

ART. 4

Il Comitato è convocato dal suo Presidente
te.

Le convocazioni devono essere disposte con un preavviso di almeno cinque giorni liberi, salvo i casi di urgenza.

Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri dissenzienti in tutto o in parte dal parere espresso dalla maggioranza hanno diritto di fare inserire a verbale le ragioni del loro dissenso.

Al momento del voto e ai fini della validità di esso, non possono essere presenti altre persone all'infuori dei componenti e del segretario.

Per quanto altro non previsto nella presente legge si applicano le norme statali in materia di comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati alle Opere Pubbliche.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Il Presidente può fare intervenire di volta in volta alle adunanze quali esperti con voto consultivo per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'amministrazione regionale.

Un funzionario dell'Assessorato ai Lavori Pubblici designato dall'Assessore esercita le funzioni di segretario senza diritto di voto.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla V Commissione Consiliare permanente il 22-10-76